



COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE
Servizio Segreteria Generale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n° 49 del 17/10/2013

COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE
PROVINCIA DI
PORDENONE



EMAS
Gestione ambientale verificata
Reg. N° IT-000639

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Diretta visualizzazione delle immagini
- Art. 5 - Trattamento dei dati personali

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 6 - Notificazione
- Art. 7 - Responsabile
- Art. 8 - Funzioni del responsabile
- Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 10 - Nomina degli incaricati al trattamento dei dati
- Art. 11 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III – RACCOLTA ACCESSO E CUSTODIA DEI DATI PERSONALI

- Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 13 - Obbligo degli operatori
- Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 15 - Diritti dell'interessato
- Art. 16 - Sicurezza dei dati
- Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 18 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 20 - Comunicazione

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

- Art. 21 - Tutela
- Art. 22 - Modifiche regolamentari

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 - Tutela dei dati personali
- Art. 24 - Pubblicità del regolamento
- Art. 25 - Rinvio dinamico
- Art. 26 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali e sensibili realizzato mediante il sistema generale di videosorveglianza territoriale attivato nel territorio amministrativo del Comune di Prata di Pordenone (PN) ed ottenuto dal complesso dei sottosistemi (sezioni di impianto) di videosorveglianza specifici aventi le seguenti finalità d'interesse pubblico:

- a) sorveglianza di aree pubbliche quali strade, piazze, parcheggi, zone prossime alle aree cimiteriali;
- b) sorveglianza di aree prossime e/o prospicienti ad edifici (pubblici, ad uso pubblico, ad uso religioso) con particolare riguardo alle aree interessanti gli edifici scolastici;
- c) sorveglianza di aree soggette ad probabili eventi calamitosi con particolare riguardo ad alvei, fiumi e aree limitrofe;
- d) sorveglianza di aree destinate alla raccolta e/o al trattamento di rifiuti anche riciclabili, rifiuti speciali e depurazione delle acque, ovvero sorveglianza di aree particolarmente soggette ad abbandono di rifiuti con conseguente inquinamento ambientale;
- e) sorveglianza di aree pubbliche di particolare interesse storico, artistico, ambientale;
- f) sorveglianza dell'accesso alle zone a traffico limitato (ZTL);
- g) controllo flussi veicolari e traffico;
- h) accertamento di violazioni al Codice della strada, con particolare riguardo alle infrazioni semaforiche;
- i) sorveglianza di qualsiasi porzione di territorio pubblico che abbia necessità di tutela anche temporanea rispetto ad eventi calamitosi di qualsiasi natura ovvero che si dimostri facilmente vulnerabile ad atti vandalici e/o criminali con compromissione sia dell'integrità dei cittadini sia delle cose pubbliche nonché dei beni privati utilizzando il territorio di pubblico e libero uso;

allo scopo:

- di controllare lo stato d'integrità della cosa pubblica (vie, piazze, alvei, fiumi, ponti, ecc.) permettendo l'adozione delle più rapide azioni per la sua salvaguardia anche in ragione del verificarsi di eventi naturali calamitosi;
- di prevenire, con azione dissuasiva, reati di natura ambientali interessanti ecopiazze, isole ecologiche, depuratori, discariche in genere e luoghi in cui, pur essendo vietato l'abbandono di rifiuti urbani anche di origine industriale avvengono contravvenzioni ai regolamenti in danno all'ambiente e, successivamente, perseguire le azioni delittuose;
- di prevenire, con azione dissuasiva, atti di natura vandalica o criminale in danno a persone e cose pubbliche e private nelle pertinenze pubbliche prossime a edifici scolastici, culturali e religiosi e, successivamente, perseguire le azioni delittuose;
- di prevenire, con azione dissuasiva, atti vandalici di natura criminale in danno alla cosa pubblica, ai cittadini e ai loro beni depositati sulle aree di pubblico uso e, successivamente, perseguire le azioni delittuose;
- di prevenire, con azione dissuasiva e regolamentare, contravvenzioni ai regolamenti e alle ordinanze sulla circolazione stradale e, successivamente, sanzionare le contravvenzioni amministrative;
- di verificare lo stato della viabilità al fine di poter intervenire in modo mirato e immediato rispetto a situazioni affette da criticità circolatoria;

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa al momento in vigore e, in particolare, a:

- a) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;
- b) art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- c) decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- d) circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;

- e) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, ed in particolare dall’art. 6;
- f) Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- g) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Codice della strada” e ss.mm.ii.;
- h) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Codice dell’ambiente” e ss.mm.ii.;
- i) Regolamenti e ordinanza comunali in materia di viabilità e ambiente.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- a) per “**banca di dati**” si intende il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata nonché gli accadimenti coinvolgenti soggetti e cose;
- b) per “**trattamento**” si intende qualsiasi operazione o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o, comunque sia, automatici e/o automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione (senza alterazione dell’informazione originale), la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**” si intende qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per “**titolare**”, si intende l’Ente Comune di Prata di Pordenone (PN) - individuato nella persona fisica del Sindaco pro tempore che rappresenta l’ente - cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**” si intende la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**” si intendono le persone fisiche autorizzate trattamento dal titolare dei dati o dal responsabile del trattamento a compiere operazioni di trattamento;
- g) per “**interessato**” si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**” si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**” si intende il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**” si intende il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**” si intende la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- l) per “**Codice**” si intende il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- m) per “**Garante**” si intende l’Autorità di cui all’art. 153 del Codice.

Art. 3 – Finalità della videosorveglianza e possibili tipologie dei sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali - effettuato mediante l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Prata di Pordenone collegato in tempo reale alla centrale operativa della Polizia Locale si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, inglobando nella predetta garanzia altresì i diritti delle persone fisiche, giuridiche e di ogni altro Ente o associazione eventualmente coinvolti nel trattamento.
2. Al momento dell’entrata in vigore di questo Regolamento la centrale operativa della Polizia Locale è dislocata presso il Comando di Polizia Locale dell’Associazione Intercomunale “Sile” sito al civico 37/A di via Roma ad Azzano Decimo.

3. Il sistema informativo e i programmi informatici, che sovrintendono alla gestione dell'impianto di videosorveglianza - sono configurati in modo sia da ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi sia da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Possono anche essere installati sistemi integrati ovvero sistemi intelligenti per rilevare le eventuali violazioni al codice della strada, violazione al codice dell'ambiente, controllo generale del traffico veicolare, controllo di aree soggette e manufatti interessati da eventi naturali calamitosi particolarmente importanti.
5. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro. E' necessaria la verifica preliminare del Garante.
6. I sistemi intelligenti possono essere anche dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. Per l'utilizzo dei predetti sistemi è necessaria la verifica preliminare da parte del Garante.
7. La presenza dei sistemi di videosorveglianza deve essere segnalata da appositi segnaletica verticale in ragione della finalità d'uso delle informazioni rilevate. In particolare, per dimensionamento, posizionamento e indicazioni riportate in essa riportate, la segnaletica verticale risponderà:
 - per le rilevazioni connesse alla sicurezza pubblica, delle cose pubbliche e dell'ambiente la segnaletica verticale dovrà rispondere ai dettati di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 e ss.mm.ii.;
 - per le rilevazioni connesse all'accertamento delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli così come previsto dal Regolamento attuativo del Codice della strada e dalle ordinanze dell'amministrazione locale.

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza, composto dalle sezioni di impianto specifiche per le funzionalità di cui al precedente art. 1, facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia dello Stato.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Prata di Pordenone, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia .
3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e cose, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è finalizzata a:
 - a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata ai sensi del Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
 - b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) controllare determinate aree;
 - d) monitorare il traffico veicolare e la sussistenza di illeciti amministrativi al Codice della strada;
 - e) tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
 - f) tutelare la sicurezza urbana, territoriale e ambientale;
 - g) monitorare l'ambiente particolarmente interessato ad eventi calamitosi naturali.

5. La risoluzione della ripresa sarà sì funzionale alla finalizzazione della natura della ripresa da effettuare ma, comunque sia, utilizzerà al meglio e per quanto possibile le tecnologie più evolute esistenti;
6. Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.
7. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
8. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
9. Per il caso degli illeciti amministrativi occorsi in violazione delle norme del Codice della strada la cui documentazione informatica (immagini e/o flussi video) non sia ottenuta con sistemi omologati dal pertinente Ministero, la predetta documentazione potrà essere eventualmente utilizzata nei limiti della contestabilità amministrativa della violazione per legge prevista.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Notificazione

1. Il Comune di Prata di Pordenone individuato nella persona fisica del Sindaco pro tempore che rappresenta l'Ente - nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni.

Art. 7 – Responsabile del trattamento

1. Il Comandante della Polizia Locale è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e).
2. Il Responsabile del trattamento deve individuare, e allo scopo formalmente delegare con atto, gli Incaricati al trattamento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Responsabile titolare del trattamento, le funzioni di Responsabile del trattamento sono assunte ope legis dal sostituto Comandante ovvero vicario del del Comandante con pari funzioni e obbligazioni per il merito del trattamento dei dati;
4. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
5. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
6. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Pari atto deve essere predisposto per la persona con funzioni di sostituto Comandante.
7. Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi esclusivamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
8. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici e cartacei, nonché gli identificativi d'utente e le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 – Funzioni del responsabile

1. Il Responsabile del trattamento:
 - a) adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
 - b) cura l'informativa di cui all'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali;
 - c) individua gli incaricati del trattamento;
 - d) cura la formazione iniziale e l'aggiornamento formativo periodico degli incaricati sia per il merito delle norme sia per quanto afferente alle tecnologie dei sistemi utilizzati;
 - e) fornisce agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
 - f) evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
 - g) secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
 - h) dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione.

Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato per iscritto, dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Fatte salve disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine. L'autorizzazione va eseguita nominativamente e con atto scritto qualora l'accesso non sia occasionale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 – Nomina degli incaricati al trattamento dei dati

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio qui regolamentato individuandoli nell'ambito del personale degli operatori di Polizia Locale aventi qualifica di Agente o superiore. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. I preposti andranno nominati scegliendo personale che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 11 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di proprio identificativo d'utente e di propria password di accesso al sistema con le regole di gestione previste dal Garante.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 “Regole ulteriori per i soggetti pubblici”;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
 - f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
2. I dati personali sono ripresi attraverso telecamere del sistema di videosorveglianza territoriale installate sul territorio comunale e composto da sezioni d'impianto aventi singolarmente uno degli scopi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video sia a colori sia monocromatiche anche in relazione alle condizioni di illuminazione naturale o artificiale esistenti al momento della ripresa. Il Titolare del trattamento dei dati personali, e per converso il Responsabile gli incaricati, è obbligato a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
4. I flussi informativi costituiti dai segnali video delle unità di ripresa saranno inviati alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su sistemi specificatamente dedicati alla memorizzazione, alla visualizzazione, all'extrapolazione e alla stampa. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento e per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a quello previsto dal Garante presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
5. Fatte salve disposizioni diverse dell'Autorità Giudiziaria, qualora l'attività sia finalizzata alla tutela sicurezza generale dei cittadini, del territorio e dell'ambiente il termine di conservazione è quello previsto dal Garante al momento fissato in sette giorni con Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato in data 8 aprile 2010.

Art. 13 – Obblighi degli operatori

1. Per le videocamere dotate di brandeggio, l'utilizzo della caratteristica tecnica da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del Comandante della Polizia Locale.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Prata di Pordenone, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 ss.mm.ii., si obbliga ad affiggere adeguata segnaletica verticale permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:
"Polizia Locale – Comune di Prata di Pordenone - Area videosorvegliata . Immagini custodite presso la Polizia Locale di Azzano Decimo".
2. In presenza di più telecamere ovvero in relazione alla tipologia ed alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, possono essere installati più cartelli.
3. Il Comune di Prata di Pordenone, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina sia l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, sia l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi ovvero utilizzando altri mezzi di diffusione locale a pubblicità facilitata.
4. Qualora ricorra il caso di incremento o diminuzione dimensionale dell'impianto di videosorveglianza, la comunicazione ai cittadini potrà essere semplicemente surrogata rispettivamente **a)** per il caso dell'ampliamento dall'apposizione di nuova segnaletica ove non già esistente e **b)** per il caso della diminuzione dall'eventuale eliminazione della segnaletica esistente.
5. Qualora ricorra il caso di incremento dell'impianto di videosorveglianza con pertinente incremento del numero di sistemi di videocamere installate in area già sottoposta a videosorveglianza e già segnalata, il Comune non sarà obbligato a fornire ulteriori comunicazioni rispetto a quelle già in essere in precedenza.
6. Non saranno oggetto di alcuna comunicazione le eventuali modificazioni introdotte nelle aree videosorvegliate a seguito di adeguamenti tecnici e/o tecnologici apportati alle apparecchiature utilizzate.

Art. 15 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, debitamente motivata, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
 - d) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - e) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. In questo caso l'interessato deve fornire delega autorizzativa scritta completa degli estremi identificativi della persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata. Il responsabile del trattamento dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

6. Ai fini dell'accesso ai dati da parte dell'interessato, così come regolamentato nell'allegato 1.a al presente regolamento, l'istanza che l'interessato deve presentare necessita degli elementi minimi proposti nel facsimile Allegato 1.b al presente Regolamento:
7. Ai fini della presentazione di eventuali reclami in merito ad istanze di accesso ai dati presentati agli uffici competenti, il reclamo che l'interessato presenta necessita degli elementi minimi proposti nel facsimile Allegato 1.c al presente Regolamento:

Art. 16 – Sicurezza e accesso ai dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.
2. Al sistema di memorizzazione e gestione dei dati può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, opportunamente e adeguatamente **a)** istruito sull'utilizzo dell'impianto, **b)** formalmente incaricato ed autorizzato con delega scritta dal Comandante della Polizia Locale, o dal suo vicario, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
3. Su mandato dell'Autorità Giudiziaria al sistema di memorizzazione e gestione dei dati possono accedere le Forze di Polizia, anche con la facoltà di entrare in possesso di dati rilevanti ai fini di giustizia, con la presenza del Responsabile stesso ovvero di un incaricato al trattamento. Predetti accessi devono essere verbalizzati in apposito registro del tipo come il facsimile Allegato 4 al presente regolamento.
4. Al sistema di memorizzazione e gestione dei dati può accedere il personale tecnico deputato alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema solo ed esclusivamente **a)** su formale incarico con atto autorizzativo scritto emesso dal Responsabile del trattamento, **b)** con la presenza del Responsabile stesso ovvero di un incaricato al trattamento, **c)** ai soli fini della manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema. Il predetto atto autorizzativo deve essere nominale e deve prevedere la data di inizio e di fine della sua validità. Gli accessi del personale tecnico deputato alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema devono essere verbalizzati in apposito registro del tipo come il facsimile Allegato 3 al presente regolamento.
5. Qualora per motivi di sicurezza e ordine pubblico di carattere generale e di ordine sovracomunale, ovvero per ordine dell'Autorità Giudiziaria, risultasse necessario consentire alla Forze di Polizia di accedere per un periodo di tempo predefinito in modo diretto al sistema di memorizzazione e gestione dei dati mediante strumenti informatici direttamente connessi al sistema, verrà permesso tale accesso alle Forze di Polizia interessate attribuendo loro la qualifica di incaricato del trattamento con atto formale del Responsabile del trattamento fermo restando il mantenimento applicativo di tutte le norme e di tutte le regole previste nel presente Regolamento.
6. Qualora per motivi di sicurezza e ordine pubblico di carattere generale, di ordine sia comunale sia sovracomunale risultasse necessario, oltre che conveniente per la Pubblica Amministrazione, consentire alla Forze di Polizia di accedere per un periodo di tempo non predefinibile a priori in modo diretto al sistema di memorizzazione e gestione dei dati mediante strumenti informatici direttamente connessi al sistema, verrà permesso tale accesso alle Forze di Polizia interessate attribuendo loro la qualifica di incaricato del trattamento con atto formale del Responsabile del trattamento fermo restando il mantenimento applicativo di tutte le norme e di tutte le regole previste nel presente Regolamento. In quest'ultimo caso l'accesso al sistema da parte della Forze di polizia dovrà essere anticipato dalla sottoscrizione di apposita convenzione fra l'Amministrazione comunale e l'Autorità di Polizia interessata.

Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati

Fatte salve disposizioni diverse emanate dall'Autorità Giudiziaria:

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali afferenti al trattamento sono:
 - a) distrutti qualora non debba aver seguito alcun obbligo di conservazione per legge previsto;
 - b) conservati per fini esclusivamente documentali qualora per legge previsto.
2. I dati personali derivati dalla memorizzazione ottenuta mediante le sezioni di impianto destinate alla videosorveglianza territoriale per finalità di sicurezza generale dei cittadini, del territorio e dell'ambiente sono distrutti automaticamente dal sistema al raggiungimento del termine di conservazione previsto dal Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 ed attualmente fissato a sette giorni. Per tali sezioni d'impianto è attualmente previsto che il sistema di memorizzazione sovrascriva, al momento del raggiungimento del termine di conservazione, le informazioni in precedenza memorizzate.

3. Per il merito della distruzione e della conservazione dei dati personali la responsabilità è in onere al Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Prata di Pordenone a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto dal titolare dei dati o dal responsabile del trattamento a compiere le operazioni di trattamento e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 21 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

Art. 22 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi e/o atti amministrativi sia dell'Autorità centrale dello Stato sia del Garante nonché eventuali atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, per la verifica di conformità sia originaria sia a seguito dell'adozione di eventuali e successivi aggiornamenti.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 24 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento è pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
3. Il presente regolamento è pubblicato nel sito istituzionale del Servizio Associato di Polizia Locale dell'Associazione Intercomunale "SILE".

Art. 25 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti dell'Autorità centrale e/o del Garante .
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.